

Il punto sul convegno di Milano sulle dichiarazioni fiscali e gli adeguamenti ai software

Reddito d'impresa, ora si cambia

La modulistica di Unico 2010 si adegua alle novità normative

DI FABIO GIORDANO

Lo scorso 11 marzo a Milano, presso l'Hotel Michelangelo di via Scarlatti 33, si è svolto il Convegno di formazione professionale per le case di software dal titolo «Dichiarazioni fiscali: gli adeguamenti ai software per il 2010». Proseguiamo la sintesi dell'incontro (la prima parte sugli Studi di settore è stata pubblicata il 18/3/10) con le novità più salienti del reddito di impresa che hanno comportato modifiche importanti alla modulistica di Unico 2010.

Ricordiamo e ringraziamo nuovamente i relatori dell'Agenzia delle Entrate che hanno trattato il reddito di impresa, in particolare Debora Ricco e Gianluca Martani, funzionari della Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Interessi passivi (Rol)

Completamente rinnovato il prospetto degli interessi passivi non deducibili di cui all'art. 96 del Tuir (Rol) che trova collocazione nei righe da RF118 a RF121 del quadro RF di Unico SC. Ciò per la necessità di dover gestire, a partire da quest'anno, insieme agli interessi passivi dell'esercizio, anche gli interessi passivi non dedotti nel precedente periodo di imposta e che potrebbero invece trovare capienza nel Rol di quest'anno.

Le istruzioni prevedono, inoltre, la possibilità, in caso di operazioni societarie (fusioni e scissioni con retrodatazione degli effetti fiscali), di poter portare in deduzione gli interessi passivi ceduti dalle società danti causa alla società beneficiaria.

Più in dettaglio, il rigo RF118 è composto da ben cinque campi nei quali occorre indicare:

- in colonna 1, l'importo degli interessi passivi sostenuti maggiorato, in presenza di operazioni societarie, degli interessi non dedotti dalle incorporate;
- in colonna 2, gli interessi attivi;
- in colonna 3, la parte di interessi passivi di colonna 1 immediatamente deducibile in quanto trova capienza negli interessi attivi indicati in colonna 2;
- in colonna 4, la parte di interessi passivi che era risultata indeducibile nel precedente periodo d'imposta (che potrebbe trovare capienza nel Rol di quest'anno, maggiorata - in presenza di operazioni societarie - degli interessi passivi trasferiti dalle società danti causa (incorporata, scissa ecc.);
- in colonna 5, la somma degli interessi passivi sostenuti nell'anno che non hanno trovato immediata capienza negli interessi attivi (differenza, se positiva, tra gli importi delle predette colonne 1 e 2) e degli interessi passivi che erano risultati indeducibili nel precedente periodo d'imposta (colonna 4).

Questa modalità di compilazione, prevista dalle istruzioni del

rigo RF118, comporta l'aggregazione in un unico importo degli interessi passivi dell'anno (per la parte eccedente gli interessi attivi) e di quelli che erano risultati indeducibili nel precedente periodo di imposta. Il suddetto importo va confrontato con il Rol dell'anno, maggiorato della franchigia di 5 mila euro.

La compilazione dei righe a seguire va, dunque, effettuata come segue:

- nel campo RF119 colonna 1 va indicato il Rol dell'anno (senza la franchigia);
- nel campo RF119 colonna 2 va indicata la quota di interessi passivi che risulta deducibile nell'esercizio (importo indicato nel campo RF118 col.5, limitatamente alla parte che trova capienza nel 30% del Rol, maggiorato della franchigia);
- nel campo RF121 colonna 3 va indicata l'eventuale quota di interessi passivi che risulta indeducibile in quanto eccedente il 30% del Rol, maggiorato della franchigia (differenza, se positiva, tra gli importi del rigo RF118 colonna 5 e RF119 colonna 2).

Occorre, poi, scindere nuovamente gli interessi passivi indeducibili, di cui al rigo RF118 col. 5, in tre ulteriori elementi:

- la quota di interessi passivi indeducibili dell'anno precedente, dedotta nell'anno corrente, che va indicata nel rigo di variazione in diminuzione RF54 con codice 13;
- la quota di interessi passivi indeducibili dell'anno precedente, che rimane indeducibile anche quest'anno, da riportare negli anni successivi in quanto non ha trovato capienza nel Rol dell'anno corrente (non influenzata i righe di variazione fiscale del quadro RF);
- la quota di interessi passivi indeducibili dell'anno corrente da riportare negli anni successivi, che va indicata nel rigo di variazione in aumento RF16.

Il criterio utilizzato per la determinazione dei suddetti tre importi è quello di considerare prioritariamente dedotto l'importo degli interessi dell'anno e solo a seguire (nel caso residui in tutto o in parte il 30% del Rol, maggiorato della franchigia) l'importo degli interessi dell'anno precedente.

Le spese di rappresentanza

L'art.83, comma 28-quater, lett. a), del dl 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008), ha aggiunto l'ultimo periodo all'articolo 109, comma 5, del Tuir, che prevede la limitazione al 75% della deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. La predetta riduzione non riguarda le spese sostenute per vitto e alloggio di dipendenti e collaboratori per trasferte fuori dal territorio comunale.

Per l'applicazione di tale norma occorre compilare il quadro RF di Unico SC indicando l'intera spesa sostenuta quale variazione

in aumento e la quota di spesa deducibile quale variazione in diminuzione.

Più in dettaglio la compilazione del rigo di variazione in aumento RF24 denominato «Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)» dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- in colonna 1 va indicato l'intero importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95 del Tuir, ovvero diverse dalle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- in colonna 2 va indicato l'importo delle spese di rappresentanza diverse dalle precedenti.

Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno anche riportati nella colonna 3 nella quale va, altresì, indicato l'importo delle spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, del Tuir (le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF43).

La compilazione del rigo di variazione in diminuzione RF43 (colonna 1) denominato «Spese/componenti negativi non dedotti o non imputati a C/E» va effettuata indicando la parte deducibile (75%) delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.

Nel rigo RS140 vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, del Tuir sostenute dalle imprese di nuova costituzione, non deducibili dal reddito d'impresa per assenza di ricavi, che ai sensi dell'art.1, comma 3, decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 19/11/2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo.

Tremonti-ter

L'art. 5 del dl 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009, ha previsto l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature sostenute a decorrere dal 1° luglio 2009, fino al 30 giugno 2010.

L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

L'agevolazione va prima indicata nel rigo RS141 di Unico SC: nella colonna 1 deve essere ripor-

tato l'ammontare complessivo degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 fino alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, nella colonna 2 il 50% dell'ammontare di cui alla colonna 1.

L'importo del rigo RS141 colonna 2 va poi riportato nel rigo RF50 colonne 2 e 4 di Unico SC (ovvero nel rigo RT12 colonna 2 del quadro RT della Tonnage tax).

Per poter applicare la norma in relazione alle cessioni avvenute nel periodo di vigilanza, è stato introdotto il codice 2 nel rigo RF32 del modello Unico SC, che consente di indicare la variazione in aumento in caso di revoca dell'agevolazione (tale codice sarà utilizzato, quest'anno, solo dai soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare).

In particolare va indicato con il codice 2 l'ammontare dell'incentivo fiscale, pari al corrispettivo o al valore normale dei beni oggetto dell'agevolazione, fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento; per effetto della revoca dell'agevolazione il reddito imponibile è aumentato con riferimento al corrispettivo dei beni ceduti (o al valore normale dei beni dismessi, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto.

Va precisato, infine, che l'agevolazione Tremonti-ter non rileva ai fini della verifica del reddito non operativo. Infatti le istruzioni ministeriali precisano che «ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RF82 la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni», fra cui il reddito escluso per effetto dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 5, commi da 1 a 3, del dl 78/2009.

Perdite da istanza di rimborso Irap (dl 185/08)

Nel quadro RS di tutti i modelli Unico 2010 (RS144 per Unico SC) è stata inserita una nuova sezione per consentire ai soggetti che hanno presentato l'istanza rimborso di cui all'art. 6, del dl 185/2008, l'utilizzo delle maggiori perdite derivanti dalla deducibilità del 10% dell'Irap.

A tal fine, nelle colonne da 1 a 4 del rigo RS144 occorre indicare, distintamente per anno di formazione, le maggiori perdite evidenziate nella colonna 4 del rigo R15 dell'istanza di rimborso; le predette perdite, qualora riportabili senza limiti di tempo, vanno riportate esclusivamente nella colonna 5.

La parte di tali perdite pregresse non scomputata del reddito complessivo del presente periodo

d'imposta deve essere riportata, rispettando l'anno di formazione, nell'apposito prospetto «Perdite di impresa non compensate» del quadro RS.

Tassazione degli utili in soggetti Ires

A seguito della riduzione dell'aliquota fiscale Ires dal 33 al 27,5%, la quota di dividendo formatosi dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 (dopo il 31/12/2008 per gli esercizi solari) soggetta a tassazione è aumentata dal 40 al 49,72%.

Credito di Imposta sisma Abruzzo

È stato chiarito che in regime di Consolidato è la società consolidante a operare la scelta della rateazione e, pertanto, le consolidate trasferiscono l'intero importo del credito, mentre in regime di Trasparenza sono le beneficiarie ad operare la scelta e, pertanto, la società trasparente trasferisce l'intero importo del credito.

Detrazione acquisto mobili ed elettrodomestici

È stato precisato che la detrazione del 36% è concessa anche alle società di persone ed equiparate.

Deduzione Irap 10%

La deduzione del 10% ai fini Irap quest'anno va esposta nel rigo RF54 «Altre variazioni in diminuzione», con codice 12.

Disposizioni per il 2010

I modelli ministeriali hanno già recepito le nuove normative riguardanti la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (Finanziaria 2010) che trovano applicazione solo per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare (che chiude dopo il 31/12/2009) che utilizzeranno il prossimo anno tale modello di dichiarazione come «vecchio modello».

Quadro RV

Il quadro RV è stato riorganizzato e accoglie, oltre alle informazioni sui disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali, anche tutte le informazioni sulle operazioni di fusione e scissione precedentemente esposte nei quadri RR e RC, che di conseguenza sono stati eliminati.

© Riproduzione riservata

Questa pagina è realizzata in collaborazione con



ASSOSOFTWARE
Associazione nazionale
professionisti di software
gestionale e fiscale

www.assosoftware.it - info@assosoftware.it